FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-799/800 QPC del 6 settembre 2019, *M. Alaitz A. et autre*, sulle condizioni di attuazione della liberazione condizionale per gli stranieri condannati per terrorismo

09/09/2019

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 730-2-1 del Codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 2016-731 del 3 giugno 2016 sul rafforzamento della lotta al crimine organizzato, al terrorismo ed al loro finanziamento e sul miglioramento dell'efficacia delle garanzie del procedimento penale.

Tali disposizioni disciplinavano le condizioni di operatività della libertà condizionale per i detenuti stranieri condannati per terrorismo, eccetto quelli condannati per fatti costitutivi di provocazione, apologia o impedimento al blocco di siti *internet* terroristici. Nello specifico, le norme contestate stabilivano che, nel caso in cui la condanna non prevedesse che il soggetto fosse sottoposto al dispositivo di sorveglianza elettronica mobile, la liberazione condizionale era subordinata all'esecuzione, come periodo di prova, di una misura di semi-libertà o di una esecuzione della pena all'esterno, con o senza sorveglianza elettronica, per un periodo da uno a tre anni.

I ricorrenti nel giudizio *a quo* sostenevano che tali disposizioni violassero i principi di necessità e di proporzionalità delle pene, nella misura in cui imponevano ai condannati per alcuni reati di terrorismo di essere sottoposti a misure di prova per ottenere una liberazione condizionale piena. Inoltre, in base alla giurisprudenza della *Cour de cassation*[1], per gli stranieri sottoposti ad una misura di allontanamento dal territorio o di divieto di ingresso era impossibile ottenere una liberazione condizionale, stante incompatibilità di questa misura con quella di allontanamento. Tale situazione impediva qualunque riduzione di pena, anche nel caso in cui tali soggetti fossero stati condannati all'ergastolo. Si asseriva, inoltre, la violazione del principio di reinserimento sociale derivante dall'art. 8 della Dichiarazione dell'uomo e del cittadino del 1789, nonché del principio di personalizzazione delle pene e di tutela della dignità umana. I ricorrenti denunciavano, infine, l'esistenza di una disparità di trattamento tra i condannati stranieri in funzione del reato per il quale fossero stati condannati ed a seconda che fossero sottoposti, o meno, ad una misura di allontanamento o di divieto di ingresso.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che l'esecuzione delle pene privative di libertà è stata concepita, non solo per proteggere la società e garantire la punizione del condannato, ma anche per

[1] *Cour de cassation*, *Chambre criminelle*, dec. n. 15-81679 del 7 settembre 2016. La sentenza è reperibile *on line* alla pagina *https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033108384*.

favorire la sua emenda ed un suo eventuale reinserimento. Inoltre, il *Conseil*, fondandosi sulla giurisprudenza della *Cour de cassation*, ha considerato che, dal momento che le disposizioni contestate avevano come conseguenza quella di impedire ai soggetti in questione di beneficiare di qualunque possibilità di modifica della loro pena (in particolare nei casi in cui fossero stati condannati all'ergastolo), esse erano manifestamente contrarie al principio di proporzionalità delle pene. Di conseguenza, e senza esaminare le altre doglianze, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni contestate[2].

Infine, il *Conseil* ha stabilito che, poiché l'abrogazione immediata di dette disposizioni avrebbe avuto come effetto quello di esonerare tutte le persone condannate per fatti di terrorismo dell'obbligo di sottoporsi alle misure di prova per poter beneficiare della liberazione condizionale, tale situazione avrebbe avuto conseguenze manifestamente eccessive. È stato, quindi, deciso di posticipare al 1° luglio 2020 l'abrogazione delle norme dichiarate incostituzionali.

Céline Torrisi

[2] La decisione è reperibile *on line* alla pagina *https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019799qpc/2019799qpc.pdf*.